*AUTORITA' GARANTE*
*DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

# BOLLETTINO

QUINDICINALE

ANNO II - N. 21

1992

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l'informazione e l'editoria

*Provvedimento n. 780 dell'11 novembre 1992*

## Rif. I64 - FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 novembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991 n. 461;

SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna;

VISTO il comunicato (in seguito il "Comunicato") apparso sul quotidiano "Il Sole 24 ore" del 10 settembre 1992, contenente una tariffa di riferimento elaborata dalla FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI, indicante i prezzi che "tutte le imprese di spedizioni internazionali" aderenti a tale Federazione devono applicare alle spedizioni internazionali di merci su strada;

CONSIDERATO che tale comunicato contiene l'affermazione, riportata testualmente, secondo cui "tutte le imprese di spedizione internazionale aderenti alla FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI applicheranno la tariffa di riferimento di cui sopra. La FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI è certa dell'accoglimento della tariffa di riferimento in quanto rispondente all'esigenza di remunerazione";

CONSIDERATO che alla FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI aderisce la quasi totalità delle imprese operanti nel settore delle spedizioni internazionali di merci su strada, le quali sono distribuite ed operano in tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che tra gli scopi espressamente previsti nella Statuto della FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI vi è quello di "favorire una leale intesa e una reale collaborazione tra gli associati prevenendo e reprimendo ogni forma di dannosa o scorretta concorrenza"[ art. 3, comma 6, lettera *d)*];

CONSIDERATO che in detto Statuto è altresì previsto l'obbligo per gli appartenenti alla FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI di osservare "le deliberazioni prese dai vari organi federali nell'ambito degli scopi statutari" [art. 6, comma 1] e che tra gli organi federali compare il Consiglio Direttivo che ha adottato la decisione relativa alla Tariffa di riferimento in esame;

CONSIDERATO che le imprese aderenti alla FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI operano nel settore della spedizione internazionale di merci conto terzi su strada e che l'intesa in esame è di rilevanza nazionale in quanto è suscettibile di pregiudicare gli utenti operanti in ambito nazionale;

CONSIDERATO che la FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI è un'associazione d'imprese ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90 poiché riunisce le associazioni di imprese operanti nel settore del trasporto internazionale di merci su strada;

CONSIDERATO che il menzionato comunicato si configura come una deliberazione di associazione di imprese ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO che la deliberazione sopra descritta appare volta alla fissazione dei prezzi che tutte le imprese aderenti alla FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI devono applicare nei loro rapporti contrattuali con la clientela e può rappresentare una violazione dell'art. 2, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 14, della legge n. 287/90 nei confronti della FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI;

b) la fissazione del termine di giorni quaranta, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI, e da parte di chiunque abbia un interesse diretto, immediato ed attuale nel procedimento, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire all'Ufficio Istruzione e Inchieste C di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Pier Luigi Parcu;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso l'Ufficio Istruzione ed Inchieste C di questa Autorità, da parte dei rappresentanti legali della FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI, nonché da parte di chiunque abbia un interesse diretto, immediato ed attuale nel procedimento, o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il termine di giorni centoventi, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Un avviso relativo all'avvio del procedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991 n. 461, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

IL SEGRETARIO GENERALE — IL PRESIDENTE

*Alberto Pera* — *Francesco Saja*

* * *

**II - Pareri**

*Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 novembre 1992 l'Autorità non ha espresso alcun parere in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza ed abuso di posizione dominante.*

**III - Diffide e sanzioni**

*Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 novembre 1992 l'Autorità non ha emanato diffide o applicato sanzioni in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza ed abuso di posizione dominante.*

* * *

# OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

## I - Decisioni

*Si riportano i provvedimenti relativi alle operazioni di concentrazione sulle quali l'Autorità ha adottato una decisione definitiva nel periodo compreso tra l'1 e il 15 novembre 1992.*

* * *

*Provvedimento n. 769 del 4 novembre 1992*

## Rif. C587 - GENERALE IMPIANTI / FARSURA COSTRUZIONI

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTO l'atto, pervenuto il 10 agosto 1992, con il quale la società GENERALE IMPIANTI Spa comunicava all'Autorità di aver sottoscritto con la società FARSURA COSTRUZIONI Spa due contratti preliminari di affitto di due complessi aziendali, per la durata di anni quindici, rinnovabili per analogo periodo previa richiesta della società affittuaria, GENERALE IMPIANTI Spa;

VISTA la richiesta di ulteriori elementi informativi inviata alle società GENERALE IMPIANTI Spa e FARSURA COSTRUZIONI Spa il 26 agosto 1992 e l'atto, pervenuto il 5 ottobre 1992, con il quale le società fornivano le informazioni richieste;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione costituisce una concentrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lettera *b)* e 7, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società GENERALE IMPIANTI Spa svolge prevalentemente attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di materiale inerte e che la società FARSURA COSTRUZIONI Spa opera nel settore delle costruzioni e possiede due impianti a Palermo, attualmente inattivi, l'uno adibito all'attività di estrazione di materiale di cava e produzione di inerti e l'altro adibito all'attività di produzione di materiale bituminoso;

CONSIDERATO che i mercati interessati dall'operazione di concentrazione in esame sono quello della produzione di materiale bituminoso e quello dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di inerti;

CONSIDERATO che la società GENERALE IMPIANTI Spa non è presente nel mercato della produzione di materiale bituminoso;

CONSIDERATO che la società GENERALE IMPIANTI Spa è invece presente nel mercato dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di inerti e che l'elevata incidenza dei costi di trasporto induce a circoscrivere il mercato geografico rilevante alla provincia di Palermo;

CONSIDERATO che la società FARSURA COSTRUZIONI Spa, pur non attualmente operativa nel mercato degli inerti, possiede tuttavia una capacità produttiva di circa 600.000 metri cubi annui, pari a circa il 19% del predetto mercato;

CONSIDERATO che sul medesimo mercato GENERALE IMPIANTI Spa detiene una quota pari a circa il 22%, derivante dalla gestione di due cave, CAVA BILLIEMI, cui corrisponde una capacità di produzione di inerti pari a circa 525.000 metri cubi annui, e CAVA OCCHIO, cui corrisponde una capacità di produzione di inerti pari a circa 175.000 metri cubi annui, rispettivamente ubicate in località Borgo Nuovo e Torretta;

CONSIDERATO, peraltro, che GENERALE IMPIANTI Spa ha dichiarato nella propria comunicazione che procederà alla dismissione della suddetta CAVA BILLIEMI e che pertanto, a seguito dell'operazione in esame, la capacità estrattiva della società acquirente rimarrà pressoché invariata, realizzandosi la mera sostituzione di un impianto di produzione con un altro;

CONSIDERATO, inoltre, che il mercato geografico rilevante è caratterizzato dalla presenza di altri operatori, quali ad esempio CAVA BUTTITTA, con una quota pari a circa il 26,5%, BORDONARO SALVATORE, con una quota pari a circa il 15%, S.E.S.A. Srl, con una quota pari a circa il 9,5% e CAVA CELONA Snc, con una quota pari a circa il 7,5%;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame, in quanto destinata a realizzarsi unitamente alla cessazione dello sfruttamento di una cava già posseduta, non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *

*Provvedimento n. 770 del 4 novembre 1992*

## Rif. C596 - COFISA / VACANZE - VACANZE VIP

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTO l'atto, pervenuto il 20 agosto 1992, con il quale la società COFISA Compagnia Finanziaria e di Investimenti Spa comunicava all'Autorità: a) l'intenzione di acquistare l'80% del capitale sociale della società VACANZE Srl, nonché l'intero capitale sociale della società VACANZE VIP Srl; b) di aver acquisito in data 30 giugno 1992 una partecipazione azionaria nella società I GRANDI VIAGGI Spa in misura pari al 53,7% del capitale sociale della stessa, successivamente ridotta a seguito di ulteriori operazioni al 46,7%;

VISTA la lettera dell'11 settembre 1992 con cui l'Autorità richiedeva ulteriori informazioni;

VISTO l'atto, pervenuto il 14 ottobre 1992, con cui la COFISA Spa forniva le informazioni richieste;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO, con riguardo all'acquisizione da parte di COFISA Spa dell'80% del capitale sociale della società VACANZE Srl, nonchè dell'intero capitale sociale della società VACANZE VIP Srl che tale operazione, in quanto comporta l'acquisto del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che l'acquirente COFISA Spa svolge attività di gestione di partecipazioni in società operanti nei settori immobiliare, dei servizi, della consulenza tecnica e finanziaria, delle officine meccaniche, dell'abbigliamento sportivo e del credito;

CONSIDERATO che le società acquisite VACANZE Srl e VACANZE VIP Srl svolgono attività nel settore turistico, prevalentemente nel segmento della gestione dei villaggi turistici;

CONSIDERATO che il mercato rilevante dell'operazione è quello della gestione dei villaggi turistici, in cui operano le società acquisite;

CONSIDERATO che la società COFISA Spa non opera su tale mercato e che VACANZE Srl e VACANZE VIP Srl sono presenti con una quota complessiva pari al 13,6%;

CONSIDERATO che sul mercato della gestione dei villaggi turistici sono presenti altri qualificati concorrenti, quali il CLUB MEDITÉRRANÉE, con una quota di mercato di circa il 31% e VALTUR, con una quota di mercato di circa il 30%;

CONSIDERATO, con riguardo all'operazione di acquisizione da parte di COFISA Spa di una partecipazione azionaria nella società I GRANDI VIAGGI Spa, che quest'ultima società opera nel settore turistico, sia nel segmento dei tour operator che in quello della gestione dei villaggi turistici;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione acquisita agli atti è emerso che la società COFISA Spa non detiene allo stato il controllo della società I GRANDI VIAGGI Spa, poiché la titolarità del 90% dei diritti di voto delle azioni di detta società spetta ad un creditore pignoratizio, cui tali azioni sono state date in pegno quale garanzia a fronte di finanziamenti effettuati e che inoltre COFISA Spa non esercita, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un'influenza determinante sulle attività della società I GRANDI VIAGGI Spa;

RITENUTO che l'operazione di acquisizione da parte di COFISA Spa dell'80% del capitale sociale della società VACANZE Srl, nonchè dell'intero capitale sociale della società VACANZE VIP Srl, non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO che l'operazione di acquisizione da parte di COFISA Spa di una partecipazione nella società I GRANDI VIAGGI Spa, in quanto non comporta l'acquisto del controllo di un'impresa, non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 287/90

DELIBERA

a) con riguardo all'acquisizione da parte di COFISA Spa dell'80% del capitale sociale della società VACANZE Srl, nonché dell'intero capitale sociale della società VACANZE VIP Srl di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90;

b) con riguardo all'acquisizione da parte di COFISA Spa di una partecipazione nella società I GRANDI VIAGGI Spa, che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra sono comunicate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *

*Provvedimento n. 771 del 4 novembre 1992*

## Rif. C648 - GLAXO / IMMOBILIARE ROSSINI

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTO l'atto, pervenuto il 13 ottobre 1992, con il quale la società GLAXO Spa comunicava all' Autorità l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione della società IMMOBILIARE ROSSINI Srl;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta una fusione per incorporazione di un' impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 287/90 ;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la GLAXO Spa produce medicinali e preparati farmaceutici e che la IMMOBILIARE ROSSINI Srl svolge attività di gestione di alcuni immobili da essi posseduti;

CONSIDERATO che la società incorporante già detiene la totalità del capitale sociale della società incorporanda;

CONSIDERATO che l'operazione avviene tra imprese non precedentemente indipendenti e dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO, pertanto, che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell' art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *

*Provvedimento n. 773 del 4 novembre 1992*

## Rif. C649 - ESSO ITALIANA / EXXON CHEMICAL

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTO l'atto, pervenuto il 16 ottobre 1992, con il quale ESSO ITALIANA Spa -società della quale la statunitense EXXON CORPORATION detiene il 99% del capitale sociale- comunicava all'Autorità l'acquisto del 99,54% del capitale sociale di EXXON CHEMICAL MEDITERRANEA Spa -società il cui 99,54% del capitale sociale è attualmente detenuto dalla stessa EXXON CORPORATION;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società ESSO ITALIANA Spa e la società EXXON CHEMICAL MEDITERRANEA Spa operano entrambe nel settore della produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti chimici e petrolchimici;

CONSIDERATO che l'operazione avviene tra imprese non precedentemente indipendenti e dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *

*Provvedimento n. 774 del 4 novembre 1992*

## Rif. C651 - ENICHEM / ENICHEM ELASTOMERI

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTO l'atto, pervenuto il 19 ottobre 1992, con il quale la società ENICHEM Spa comunicava all'Autorità l'acquisto della totalità del capitale sociale della società ENICHEM ELASTOMERI Srl;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società ENICHEM Spa opera nel settore chimico, che la società ENICHEM ELASTOMERI Srl svolge principalmente attività di produzione e commercializzazione, in Italia ed all'estero, di prodotti chimici e parachimici per l'industria ed, in particolare, di elastomeri e polimeri speciali, e che il capitale sociale di ENICHEM ELASTOMERI Srl è già interamente detenuto dalla società ENICHEM Spa attraverso la società ENICHEM TECNORESINE Spa;

CONSIDERATO che l'operazione avviene tra imprese non precedentemente indipendenti e dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *

*Provvedimento n. 775 del 4 novembre 1992*

**Rif. C652 - SANITARI POZZI / PI - ZETA**

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna;

VISTO l'atto, pervenuto il 21 ottobre 1992, con il quale la società SANITARI POZZI Spa, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società FINANZIARIA POZZI GINORI Spa, che è a sua volta assoggettata al controllo dell'Ing. Salvatore Ligresti, comunicava l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione della società PI-ZETA Spa, della quale già detiene la totalità del capitale sociale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta una fusione per incorporazione tra imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società SANITARI POZZI Spa svolge principalmente attività di produzione e commercializzazione di apparecchi igienico-sanitari in ceramica e di vasche da bagno e che la società PI-ZETA Spa svolge attività di produzione e commercializzazione di lavelli smaltati ed in acciaio inox per cucina, arredamento per bagno e pannelli di acciaio porcellanato per l'edilizia;

CONSIDERATO che l'operazione avviene tra imprese non precedentemente indipendenti e dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *

*Provvedimento n. 776 del 4 novembre 1992*

## Rif. C653 - ACLAM / TOSCANA LAVORAZIONE PETROLI

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTO l'atto, pervenuto il 23 ottobre 1992, con il quale la società ACLAM Srl, le cui quote sono interamente detenute dalla ESSO ITALIANA Spa, comunicava all'Autorità di voler acquistare la totalità delle quote della TOSCANA LAVORAZIONE PETROLI Srl, anch'esse detenute dalla ESSO ITALIANA Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che le società ACLAM Srl e TOSCANA LAVORAZIONE PETROLI Srl svolgono la propria attività prevalentemente nel settore della commercializzazione del gasolio per riscaldamento e dei bitumi;

CONSIDERATO che l'operazione avviene tra imprese non precedentemente indipendenti e dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art.16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *

*Provvedimento n. 782 del 11 novembre 1992*

## Rif. C646 - BENETTON SPORTSYSTEM / EDIZIONE HOLDING

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 novembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTO l'atto, pervenuto il 12 ottobre 1992, con il quale la società EDIZIONI HOLDING Spa e la società da questa controllata BENETTON SPORTSYSTEM Spa comunicavano congiuntamente all'Autorità l'operazione di acquisizione da parte della medesima BENETTON SPORTSYSTEM Spa: a) - del 70% della società NORDICA Spa; b) - del 96% del capitale sociale della società PRINCE HOLDING Inc., nonché l'acquisizione da parte della società NORDICA Spa dell'intero capitale sociale della società ASOLO Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la maggioranza del capitale sociale delle società BENETTON SPORTSYSTEM Spa, NORDICA Spa, PRINCE HOLDING Spa ed ASOLO Spa è detenuta, direttamente o tramite società controllate, dalla società EDIZIONI HOLDING Spa;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione avviene tra imprese precedentemente non indipendenti e comporta un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO, pertanto, che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio ed Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *

*Provvedimento n. 783 dell'11 novembre 1992*

## Rif. C650 - IMMOBILIARE LASA / IMMOBILIARE DE GRANDI

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 novembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTO l'atto, pervenuto il 19 ottobre 1992, con il quale la COMPAGNIA IMMOBILIARE LASA Spa informava l'Autorità dell'intenzione di acquisire il 99.97% del capitale sociale della società IMMOBILIARE DE GRANDI Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un' impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società acquirente COMPAGNIA IMMOBILIARE LASA Spa opera nel mercato immobiliare e che la società acquisita IMMOBILIARE DE GRANDI Spa si limita a gestire l'esiguo patrimonio immobiliare in suo possesso;

CONSIDERATO che l'operazione, in ragione dell'attività estremamente limitata svolta dalla società acquisita, non produce modificazioni degli assetti concorrenziali sul mercato interessato;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE
*Francesco Saja*

* * *